

Il titolare non può interrompere il procedimento da lui spontaneamente avviato

Bonifica di siti contaminati una nuova lettura?

Con la sentenza n. 831/2019, il Tar Brescia ha ravvisato una sostanziale coincidenza tra gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza (a carico del responsabile) e le misure di prevenzione (che gravano anche sul proprietario). Si tratta di situazioni estremamente frequenti sulle quali la giurisprudenza non sembra trovare una posizione univoca e che meritano un approfondimento

di **Federico Peres** e **Luciano Butti**,
B&P Avvocati

Il caso

La sentenza del Tar Brescia n. 831/2019 riguarda la bonifica di un'area nella quale aveva operato una società appartenuta a due diversi gruppi industriali. Nel 2012 la Provincia ordinò la bonifica ripartendo le responsabilità tra le due capogruppo secondo una percentuale determinata sulla base delle quantità di sostanza inquinante utilizzata negli anni dall'una e dall'altra. Successivamente, il ministero dell'Ambiente ordinò ancora alle due capogruppo responsabili e in più a una terza società quale mera proprietaria, di attivare ulteriori **misure di prevenzione (Mipre) e di messa in sicurezza di emergenza (Mise)**. L'ordine venne impugnato con ricorso al Tar Brescia promosso dal proprietario non responsabile. Nel corso del giudizio si discusse anche della facoltà per il proprietario di interrompere il procedimento di bonifica da lui spontaneamente avviato. Il Tar ha respinto il ricorso ritenendo le Mipre sovrapponibili alle Mise e qualificando il proprietario non responsabile come gestore d'affari

altrui, obbligato, pertanto, a concludere il procedimento.

Mipre e Mise sono assimilabili?

Si secondo il Tar Brescia...

Il Tar Brescia ha esteso al proprietario non responsabile l'obbligo, gravante sull'inquinatore, di attuare le Mise, in particolare dilatando il concetto di Mipre sino a ricomprendervi, appunto, anche le Mise. In particolare, secondo il tribunale lombardo:

- la definizione di Mipre è «compatibile con quella tecnica della messa in sicurezza di emergenza ex art. 240 comma 1-m-t» dal momento che «il presupposto delle Mipre e delle Mise è una condizione di emergenza»;
- «l'assimilabilità delle misure di prevenzione alla messa in sicurezza di emergenza trova una conferma testuale nell'art. 304 comma 1 del Dlgs. 152/2006, dedicato alla prevenzione del danno ambientale»;
- gli effetti di questa equiparazione sono coerenti con gli articoli 2050 e 2051 codice civile (responsabilità da cosa in custodia e da attività pericolosa), nonché con l'art. 253, D.Lgs. n. 152/2006 a men-